



CITTA' DI GIOVINAZZO

Città Metropolitana di Bari

C O P I A

N.49 di registro
del 10/03/2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Approvazione, per l'anno 2022, delle tariffe del nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsto dall'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019.

L'anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di marzo, alle ore 18,00 col proseguo nell'Ufficio Comunale di Giovinazzo. Previo invito, si è riunita la Giunta Comunale composta dalle seguenti persone:

	Presenti	Assenti
DEPALMA Tommaso	X	
SOLLECITO Michele	X	
DEPALO Gaetano	X	
STALLONE Salvatore		X
PISCITELLI Cristina	X	
MARZELLA Natalie	X	

Presiede il sig. Tommaso DEPALMA nella qualità di Sindaco
Assiste il Segretario Generale Dott. Davide CUNA

L A G I U N T A

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- I responsabili del settori/servizi interessati, per quanto concerne la regolarità tecnica, hanno espresso parere positivo;
 - il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere positivo;
- ai sensi dell'art. 49 della legge 18 agosto 2000, n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati e testualmente recita:

"A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Ls. 446/1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'art. 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285";

Richiamata la disciplina inerente il suddetto "canone", contenuta nei commi da 837 a 845 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che il suddetto "canone" si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della L. 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del *decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507*, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della stessa Legge, i prelievi sui rifiuti di cui ai *commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147*;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 02.03.2021 con la quale è stato istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsto dall'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019 e approvato il relativo regolamento;

Visto l'art. 1, comma 840 della Legge 160/2019 che testualmente recita: "il canone di cui al comma 837 è determinato dal comune o dalla città metropolitana in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata";

Visti i commi 841 e 842 dell'art. 1, della Legge 160/2019 che definiscono la tariffa base annuale e giornaliera del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Visto, altresì, il comma 843 dell'art. 1, della Legge 160/2019:

I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente. Per l'anno 2020, i comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato.

Vista la Risoluzione n. 6/DF del 28 luglio 2021 del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE - DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE avente ad oggetto: *Canone patrimoniale di cui ai commi 837 e*

seguenti dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (LB 2020) - Criteri per l'applicazione della tariffa di base giornaliera - Frazionamento a ore;

Vista la Risoluzione n. 1/DF del 31 gennaio 2022 del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE - DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE avente ad oggetto: *Canone patrimoniale di cui all'art. 1, comma 837 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Richiesta di interpretazione in merito alla determinazione dei criteri applicativi del canone relativo alle occupazioni effettuate in aree di mercato;*

Verificato che la popolazione del comune di Giovinazzo al 31 dicembre 2019 era pari a n. 19.524 abitanti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:

- tariffa base annuale art. 1, comma 841 Legge 160/2019: € 40,00
- tariffa base giornaliera art. 1, comma 842 Legge 160/2019: € 0,70

Valutato di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di occupazione mercatale, tenuto conto delle finalità delle stesse e della omogeneità della conseguente tariffa rispetto alle attuali tariffe applicate alle occupazioni di suolo pubblico;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 12/4/2021 avente per oggetto: approvazione per l'anno 2021 delle tariffe del nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsto dall'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019;

RITENUTO determinare per l'anno 2022 le tariffe del nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsto dall'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019, come riportate nell'allegato prospetto che forma parte integrante sostanziale della presente deliberazione, confermando quelle fissate per l'anno 2021 con deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 12/4/2021;

Visto l'art. 9-ter (Individuazione dei soggetti esenti dal versamento dell'IMU e disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio), comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18/12/2020 n. 176, come modificato ed integrato dal D.L. 22 marzo 2021 n.41 (Cd. Decreto Sostegni):

3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.

Visto l'art. 1, comma 706, della L. 30/12/2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024):

Le disposizioni in materia di esonero di cui all'articolo 9-ter, commi da 2 a 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 31 marzo 2022.

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno."

Vista la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

VISTO l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 (GU Serie Generale n. 309 del 30-12-2021) con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 degli Enti locali al 31 marzo 2022;

VISTO l'art. 3, commi 5-sexiesdecies e 5-septiesdecies, D.L. 30/12/2021, n. 228 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), così modificato dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, il quale dispone che:

5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022;

5-septiesdecies. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio fino al termine di cui al comma 5-sexiesdecies;

VISTO l'art. 172, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, ove prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

VISTO che ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448: «*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28/09/1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*»;

VISTO che ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007): «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta di deliberazione dal Dott. Angelo Domenico DECANDIA, in qualità di Dirigente del settore economico finanziario e di Responsabile del Servizio finanziario, come di seguito riportati:

parere di regolarità tecnica: favorevole - il dirigente del 2° settore - f.to Dr. Angelo Domenico Decandia;

parere di regolarità tecnica: favorevole - il dirigente del 3° settore - f.to Ing. Antonio Gallucci;

parere di regolarità contabile: favorevole - il responsabile del settore finanziario - f.to Dr. Angelo Domenico Decandia;

VISTA la legge 30/12/2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024);

VISTO il Testo *Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali* (D.Lgs. 18/8/2000, n. 267);

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

DELIBERA

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato

- 1) Di approvare le tariffe per l'anno 2022 del nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsto dall'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019 come riportate nell'allegato prospetto alla presente deliberazione, che forma parte integrante sostanziale della presente deliberazione.
- 2) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla concessionaria RTI ABACO S.p.A. – Municipia S.p.A., per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa l'attuazione di tutte le iniziative necessarie a favorire la più ampia conoscenza da parte dei contribuenti delle aliquote e delle agevolazioni deliberate.

CONSIDERATA, inoltre, l'urgenza di provvedere in merito con il seguente esito della separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

DELIBERA

Di dichiarare il presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene come appresso sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Tommaso DEPALMA

Il Segretario Generale
F.to Dr. Davide CUNA

Prot. n. 263

Li 17 MAR, 2022

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi.

Addi 17 MAR, 2022

Il Responsabile della Pubblicazione

Il Segretario Generale
F.to Dr. Davide CUNA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Giovinazzo, 17 MAR, 2022



Il Segretario Generale

Firmato digitalmente da: CUNA DAVIDE
Data: 17/03/2022 14:04:11

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione :

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi a partire dal _____ al _____ come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ;
- è divenuta esecutiva :
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (artt. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000).
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 , comma 3 del D.Lgs.vo 267/2000)

Addi, _____

Il Segretario Generale
